

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 338/2024

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69547/C** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 10 maggio 2024.

Ad istanza di

D. L. S. (C.F.OMISSIS), nato a OMISSIS ed ivi residente in via OMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo nella via Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell'avv. Francesco Todaro (C.F. TDRFNC62E13H797G), dal quale è rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso e che ha dichiarato di volere ricevere tutte le relative comunicazioni e/o notificazioni consentite dalla legge al numero telefax 091/583853 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: francescotodaro@pecavvpa.it.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Tiziana G. Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente

domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 ottobre 2024, l'avv. Manfredi Bruno in sostituzione per il ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il sig. D. L. S. nella qualità di *ex* dipendente dell'Ente Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, inquadrato nell'Area B posizione economica B1 (operatore lavorazioni metalliche), assunto il 15.10.1991 e collocato in pensione il 31.03.2011, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire il riadeguamento della pensione in virtù degli aumenti economici contrattuali previsti dal CCNL 2006/2009 del comparto Ministeri.

L'istante rappresentava che, in ragione dei nuovi aumenti economici, l'ESA aveva approvato con deliberazione n.587/C.A. del 28.12.2010 il prefato CCNL comparto Ministeri e con deliberazione n.82/C.A. del 24.04.2012 aveva assegnato le risorse, a valere dell'Istituto previdenziale anche in favore del personale cessato dal servizio, relative al quadriennio economico 2006/2009.

Inoltre, l'ESA, nelle date del 27.04.2017 e del 20.11.2017, aveva inviato all'INPS le nuove certificazioni previdenziali (Mod. P04) contenenti le schede analitiche del nuovo trattamento economico pensionistico spettante al ricorrente rispettivamente per il primo biennio 2006-2007 e il secondo biennio 2008-2009.

Il sig. D. S. aggiungeva che, dopo le varie sollecitazioni spiegate per le vie brevi, con lettera del 15.02.2024 (trasmessa via PEC in data 16.02.2024) aveva formalmente invitato l'INPS a dare corso alla relativa riliquidazione della pensione con il pagamento anche degli arretrati. Tale istanza era rimasta ingiustificatamente inevasa.

Il ricorrente, visto il buon diritto di ottenere dall'INPS i benefici economici maturati dal prefato CCNL sul trattamento pensionistico in godimento, così come riconosciuto dallo stesso *ex* datore di lavoro (ESA) con le suddette deliberazioni, formulava le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare, in virtù degli incrementi economici stabiliti dal CCNL 2006/2009 comparto Ministero, che il ricorrente ha diritto alla riliquidazione del trattamento della pensione con i relativi arretrati maturati;

- Per l'effetto, condannare l'INPS alla riliquidazione in favore del ricorrente della pensione e con i relativi arretrati maturati e non riscossi, e per l'importo che verrà determinato dal decidente previa CTU, oltre interessi come per legge;

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

In via istruttoria, ammettere CTU per la determinazione del calcolo della pensione in virtù del citato CCNL comparto Ministero 2006/2009.

II. Con decreto del 24 maggio 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il 18 ottobre 2024.

In data 24 maggio 2024 parte ricorrente depositava prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in pari data.

III. In data 26 settembre 2024 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo di

dichiarare cessata la materia del contendere con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

L'Istituto, dopo avere richiamato i fatti di causa, rappresentava che il trattamento pensionistico del sig. D. L. era stato riliquidato con adeguamento della rata e relativi arretrati in applicazione sulla rata di agosto 2024, allegando la relativa documentazione.

IV. In data 9 ottobre 2024 parte ricorrente depositava note di udienza in cui rappresentava che soltanto successivamente alle due note dell'Ente Sviluppo Agricolo del 27.04.2017 e 20.11.2017, ai numerosi solleciti formulati, alla diffida PEC del 15.02.2024 ed all'introduzione del presente giudizio con ricorso del 22.04.2024, l'Istituto resistente aveva provveduto alla riliquidazione e all'adeguamento del trattamento pensionistico in favore del ricorrente, provvedendo altresì alla corresponsione degli arretrati con accredito dell'01.08.2024.

La difesa del ricorrente concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare la cessazione della materia del contendere, salva ad ogni modo, atteso l'adempimento tardivo, la condanna al pagamento delle spese di giudizio dell'Istituto previdenziale per soccombenza virtuale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

V. All'udienza del 18 ottobre 2024 le parti si riportavano agli atti.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In considerazione di quanto rappresentato concordemente dalle parti sul fatto che l'Amministrazione resistente ha provveduto a riliquidare la

pensione del ricorrente in adesione alla domanda introduttiva, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere è un istituto di estinzione del processo previsto espressamente soltanto da alcune disposizioni sul processo tributario (art. 46 D.lgs. n. 546 del 1992) e dal codice del processo amministrativo (art. 34 D.lgs. n. 104 del 2010), in quanto nei relativi giudizi la contestazione si sostanzia in modo prevalente nell'impugnativa di un provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela determina il venire meno dell'oggetto del contendere. Tale istituto, pur non essendo disciplinato né dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, a seguito di elaborazione giurisprudenziale ha trovato ormai piena applicazione nell'ambito di tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti così come nell'ambito dei giudizi civili.

La cessazione della materia del contendere rappresenta, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, diversa da quelle espressamente disciplinate dal codice della giustizia contabile e dal codice di procedura civile come la rinunzia agli atti del processo, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., n. 7871/2019 e n. 22446/2016).

2. Nella fattispecie di cui è giudizio, come concordemente dedotto da entrambe le parti, l'INPS ha provveduto in via amministrativa a riconoscere

al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento in adesione al *petitum* e tale riliquidazione e il successivo pagamento delle differenze sui ratei pensionistici è stato ritenuto da parte ricorrente pienamente satisfattivo.

Pertanto, è venuta meno *ex se* la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Ne consegue che dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. Considerato che l'Istituto previdenziale ha riliquidato la pensione del ricorrente solo successivamente alla notifica del ricorso, l'INPS, sulla base del principio della soccombenza virtuale, va condannato al pagamento delle spese di lite.

Avuto riguardo al valore della causa, alla concreta entità delle questioni affrontate ed alla relativa limitata durata della controversia e al fatto che l'INPS ha riliquidato la pensione del ricorrente in data 30.05.2024 (cfr. data di lavorazione di arretrati e interessi allegati alla memoria dell'Istituto), poco dopo l'instaurazione del rapporto processuale (24.05.2024), si reputa congruo liquidare in favore del ricorrente l'importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;

- condanna INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 500,00 (*cinquecento*/00) comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2024.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 31 ottobre 2024

Pubblicata il 4 novembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)